

E sempre la *consulta*, e sempre la *congiura politica*, e di *associazione di malfattori* in bocca a Campesi in bocca a Bertocchi, non una parola ancora al 10 giugno.

Infine il signor Balla scriveva il suo ultimo rapporto, ed ancora in questa parte parlava di congiura politica, ancora in questa parte parlava di membri promotori della consulta, di quella consulta per la quale nel primo rapporto era detto che non era ancora compiutamente organizzata, imperocchè ove il signor Balla ci dice che si cercava appunto dei membri dell'associazione i quali compo-nessero questa consulta, ci viene a dire chiaramente che questa consulta non era ancora interamente organizzata.

Oltrecchè in tutti questi rapporti noi non troviamo la parola associazione nè in bocca a Bertocchi, nè in bocca a Campesi, noi vediamo costantemente ed unicamente parlarsi d'una congiura politica; in quest'ultimo rapporto vi ha una frase la quale contiene la mentita più solenne che si possa dare al Campesi. Il signor Balla scriveva il 30 giugno, (ed è l'ultimo suo rapporto) in questi termini: « Ora che si osserva come esaurita ogni altra rivelazione in questo carcere per parte di detto capo di camerata » si intende per parte di Campesi. Oh! allora con qual fronte quest'uomo ci viene a dire che ha inteso dalla bocca di Bertocchi e di Mariotti a parlare della grassazione di Marzabotto? a parlare della grassazione della ferrovia? della grassazione Pepoli? Qui, o signori, Campesi non è mentito da un testimonio a difesa, non è contraddetto unicamente da opinioni, è smentito da un fatto, da un documento che esiste nel processo, è smentito da quel signor Balla a cui il Pubblico Ministero disse che si debbono inchinare gli uomini onesti; ed il signor Balla che dice per bocca di Campesi? Che fino al giorno 30 giugno Bertocchi null'altro gli aveva confidato se non che quello che esisteva nei rapporti distesi da lui, ed in questi rapporti non si parla nè d'associazione, in bocca a Campesi od a Bertocchi, nè di grassazione di Marzabotto, nè di grassazione Pepoli. Tra il signor Balla ed il Campesi a chi crederemo noi? è inutile attendere la risposta: oh! veramente quest'acchille dell'accusa fu tuffato in un'onda che rese di bronzo non solo il suo corpo, ma persino l'animo suo!

Ma andiamo innanzi.

Ritenete per fermo questo fatto, che tutte le pretese confidenze rivelazioni di Bertocchi, Campesi le riferì al signor Balla, noi crediamo questa dichiarazione confermata di poi dallo stesso Campesi nel giorno 20 maggio, in cui per la prima volta compariva dinanzi a voi. Il personaggio egregio la cui accutezza ed il cui ingegno tutti abbiamo ammirato, il signor presidente indirizzava al Campesi questa domanda: « tutte le confidenze avute da Bertocchi le rivelaste al signor Balla? »

» Tutte.

» Mariotti vi fece confidenza?

» Mariotti non parlò se non del motivo del suo arresto, da cui io potei capire che si trattava d'una congiura, d'una associazione di Malfattori. » Ecco la prima volta che troviamo questa rarola, associazione di malfattori, in bocca a questo contadino rivelatore.

Nell'udienza del 20 maggio pure, egli dichiarava che non aveva avuto confidenze fuorchè quelle manifestate al signor Balla; e lo stesso uomo nei giorni successivi poi viene a parlare di confidenze ricevute da Mariotti e da Bertocchi!

Il comandante Balla non ci aveva detto nulla del modo con cui il Mariotti e Bertocchi avessero potuto conferire tra loro, perchè voi avete presente come il Campesi abbia riferito che il giorno in cui Bertocchi entrò nel suo carcere lo chiamò col nome di Campesi, e gli pose tutta quella confidenza di cui il buon Campesi era beato. Or bene; il signor Balla non ci aveva detto nulla di questo modo con cui avessero comunicato Mariotti e Bertocchi.

Fatto interpellare da chi più non siede a questo banco, in qual modo avesse potuto comunicare Mariotti con Bertocchi, egli rispose: nel cortile, perchè là vi era un tavolato di legno che permetteva di scambiare qualche parola. Il sig. Balla le chiamava *le buffe*. Sia pure. Ora Campesi che dichiarò questo, si dimenticava in quel momento, che nel giorno 20 giugno 1863 esaminato dal giudice istruttore aveva detto, che non con parole conversavano in cortile con Mariotti e Bertocchi, ma sibbene col mezzo di una lettera.

Ora, signori giurati presterete fede alle parole di quest'uomo?

Io invece credo, che Bertocchi affermi il vero allorchè dice non aver fatto confidenze a Campesi, e credo ancora a Bertocchi quando dice, che quelle tre famose lettere furono scritte sotto la dettatura di Campesi, e furono scritte per costui, per un uso suo. Qui non farò l'analisi di quelle lettere; fu fatta troppo bene da chi parlò prima di me, vi ricorderò unicamente una circostanza, la quale viene a porre il suggello alla verità dei detti di Bertocchi.

Ricordate, o signori, come Campesi sia stato condannato dalla Corte d'assise di Voghera, e come il motivo del suo arresto, il reato appostogli cioè era un furto qualificato in un'osteria; rammentatevi pure che interrogato il Campesi in questo dibattimento disse che egli era innocente di quel reato, che si trovava però dove si giocava, e dove si trovavano i ladri. Signori giurati, io non vi parlerò del concetto poco rispettoso che contengono queste parole verso l'autorità e verso il verdetto dei giurati di Voghera. Egli fu condannato; è una verità legale che è un ladro e viene pur tuttavia qui a dirci che è innocente! Ma di ciò non parliamo. Vediamo piuttosto quali conseguenze si abbiano a trarre da queste dichiarazioni.

Il Bertocchi sostiene che Campesi gli dettava quelle lettere, le quali dovevano servire per un oste di Pavia, e per affari di giuoco, e Campesi dice, che fu arrestato in un'osteria dove si trovavano i ladri che giocavano. Da ciò noi argomentiamo essere vero quello che afferma Bertocchi, essere vero che quelle lettere furono scritte per Campesi, essere vero che si trattava di giuoco e di un oste di Pavia; avendo in tal modo quelle lettere uno scopo ed un'occasione confermata da Campesi stesso.

Mi pare, o signori, che questa abbia già un qualche peso, ma non è tutto; io credo di potervi chiarire, e ciò si comprende alla semplice enunciazione, non essere possibile che Mariotti abbia potuto in quei nove giorni aprire l'animo suo ad un uomo, che per verità non ispira la più grande simpatia, a cui la natura non fu prodiga certamente de' suoi doni, di quei doni che attirano l'affetto altrui, ad un forestiero, ad un uomo, che per la prima volta ritrovava fra le mura di un carcere!

Ma si dirà, come mai il Campesi viene a dire che quelle lettere furono scritte per Bertocchi? come mai quelle lettere il Bertocchi le rifiuta come cosa non sua? Ritenu- ta resistente la negata ipotesi delle prime confidenze, che Campesi afferma di aver ricevute dal Bertocchi, io vi prego a por mente ad una circostanza che sorge dal contesto di quelle lettere. Ivi si parla unicamente di fatti i quali non toccano per alcun modo a quella famosa congiura, perchè lo scaltro villano prevedeva, che se mai avesse dettato a Bertocchi alunchè riferentesi a congiure, Bertocchi si sarebbe scosso, avrebbe aperto gli occhi avrebbe allora scoperto l'inganno, avrebbe visto che quell'uomo non era certo tale da destare simpatia, confidenza, ma sarebbe stato da quel momento un oggetto per lui di odio e di disprezzo, lo avrebbe ributtato lungi da sè. Ecco il perchè in quelle lettere non vi è parola di congiure, onde cioè Bertocchi non si accorgesse che effettivamente quelle lettere dovevano servire di prova a Campesi. Sì, di prova a Cam-

pesi, il quale avendo detto al signor Balla che aveva avute confidenze da Bertocchi, egli voleva in certo modo avere un documento nelle mani, il quale venisse a confermare quello che prima aveva riferito al signor Balla, e presentandogli si dinnanzi avrebbe potuto esclamare: ecco che quest' uomo io lo tengo in pugno, fin tre lettere trasi dalle sue mani.

Vediamo ora se alcuna fede si debba meritare il Campesi per quelle confidenze che afferma avere ricevute nelle carceri di Bologna. Egli è stato alcuni giorni con Romagnoli con quel Romagnoli il quale secondo il Buonafede non è uomo da far confidenze con Tugnoli Gaetano alcuni giorni, con Squarzina alcuni giorni; in una parola è stato con tutti alcuni giorni persino con quel Sabbatini Agostino che il Pubblico Ministero osservò che era un uomo il quale aveva perduto ogni onore, che era pessimo, ed infatti fu condannato a Genova, perfino con lui il Campesi dimorò alcuni giorni e ne trasse una miniera di confidenze. Ora io dico che noi dobbiamo indagare in qual modo Campesi avrebbe potuto venire a dire di avere avuto quelle confidenze; perchè ogni uomo domanda a se stesso, ma come va, si sostiene che quest' uomo non ha avuto queste confidenze, eppure ci parlò di questi reati, ci narrò le circostanze di questi misfatti, e come va ciò? Questo è un' enigma, un problema; ed è quanto io voglio risolvere. È lontana da me, lo ripeto ancora una volta, l' idea, la supposizione che alcuno si sia valso di quest' uomo per fargli dire una bugia, per ordire un processo; lungi da me quest' idea, quest' opinione: se io l' avessi, la direi. Io dico invece che Campesi si servì delle notizie che gli erano state date per estorcere confidenze, si servì di tali notizie e truffò l' onestà di coloro che gli poterono dare le notizie stesse.

Io credo o signori che la mia ipotesi, avere cioè il Campesi avute alcune notizie, non sia offensivo per nessuno, e non è certo mia intenzione di offendere nessuno perchè questo non è il mio animo, perchè rispetto tutte le intenzioni.

Or bene io vi dico che Campesi, (come scrisse) aveva un modo facile di farsi onore, egli che chiamava degli altri ad aiutarlo in quest' opera di liberare Bologna; ma come poteva questo Campesi presentarsi ai carcerati e parlar loro delle grassazioni commesse, se di queste grassazioni nessuna notizia egli avesse avuto?

Come poteva Campesi farsi credere un uomo che aveva commesso misfatti in Bologna, dove non era stato mai?

Egli doveva, per essere creduto, dire il tal reato fu commesso nel tal giorno, e con tal numero di persone, ed in tal luogo ivi fu rubata tal somma di denaro, si consumò una grassazione e con determinate circostanze.

V' ha di più; le confidenze non le ebbe certamente; giacchè come poteva il Campesi presentarsi a quei detenuti e spacciarsi per loro complici in queste grassazioni? dirsi correo con loro, che effettivamente avessero commessi i misfatti, poichè questi tosto avrebbero conosciuta la sua menzogna? tosto avrebbero avuto di lui concepiti dei sospetti, non essendo a dubitarsi che i ladri, i grassatori conoscano coloro, che ebbero parte con essi nella perpetrazione dei reati stessi. E quest' uomo viene a dirci di aver avuto confidenze dagli accusati con cui era posto in carcere!

Signori giurati, questi riflessi vi provino, come quest' uomo venne a deporre di cose non vere.

Io potrei richiamare molte altre circostanze, lo farò nelle discussioni dei capi speciali di accusa.

Signori giurati, per le condizioni richieste dall' art. 426 del codice penale onde siavi associazione di malfattori si richiede che gli accusati di tale reato, debbano essere malfattori; e la parola malfattore viene dalla giurisprudenza intesa nel senso che si tratti d' uomini, i quali siano abituati a commettere crimini, che già si siano resi colpevoli di cattive azioni.

Or bene passiamo alla viceversa e vediamo se i miei clienti si possano chiamare malfattori.

Io seguirò qui pure le tracce del Pubblico Ministero

vale a dire parlerò dei miei difesi coll' ordine che fu seguito dal Pubblico Ministero.

Questi uomini si dicono appartenere ad un' associazione, essere uomini oziosi, pessimi, senza mezzi di sussistenza, che traevano dal delitto i mezzi di campare la vita, di gozzovigliare.

Mio studio in questa difesa fu di indurre testimoni, i quali ci venissero a dire donde gli accusati traevano i mezzi di sussistenza, e quale fosse la loro condotta; e ad eccezione di alcuni, i quali nol vollero, gli altri indicarono e furono uditi testimoni, i quali nel modo più preciso hanno dichiarato che gli accusati da me difesi campavano la vita col lavoro, col sudore della fronte.

Giovanni Gaspare Garuffi è il primo, di cui parlò il Pubblico Ministero. Eccovi un giovane onesto, attivo, un giovine la cui fedina è perfettamente netta; eccovi un uomo che tutti i testimoni ci hanno detto che lavorava assiduamente.

Osserverò di volo come fu detto, che l' imputato Giuseppe Garuffi ebbe due sventure, innanzi tutto di essersi dato al mestiere di macellaio, e l' altro di andare al servizio dei Ceneri!

È sventura di darsi al mestiere di macellaio? è una sventura codesta di occuparsi in tal specie di lavoro? Si fa dunque colpa a quest' uomo di essersi dedicato al lavoro, mentre rimproverate a molti di essersi tenuti nell' oziosità! Oh! Il mestiere del macellaio non incontra molto le simpatie del pubblico Ministero, se egli considera questa professione come una sventura, come non le incontrò l' altra del locandiere.

La seconda sventura toccata a Garuffi sarebbe quella di essere andato al servizio dei Ceneri, ed il toccare i Ceneri e rimanerne appestati è la cosa medesima. Così ci diceva il Pubblico Ministero. Ma, signori, se il toccare il Ceneri e l' esserne appestati è la stessa cosa ciò vuol dire che molti Bolognesi dovrebbero essere appestati; perchè se i fratelli Ceneri hanno avuto la sventura anch' essi di essere macellai, e di esercitare da molti anni quella professione, hanno avuta l' occasione, essi inconsci, di appestare tutti coloro che andavano alla loro macelleria assai frequentata. Gaspare Garuffi, ci si dice, è colpevole di associazione e quali le prove? ci risponde l' accusa: lo provano i telegrammi di cui si è dato lettura, e che si riferiscono alla grassazione Daccò. Signori giurati! io credo che a questo punto il Pubblico Ministero abbia dimenticato due cose, la prima che dalla sentenza della sezione d' accusa della Corte di Genova la quale aveva appunto pronunciata sull' accusa di colpevolezza del Garuffi, perchè avesse cooperato o coadiuvato a quella grassazione, da quella sentenza, dico, fu pronunciato, che non era luogo a procedere contro Giovanni Gaspare Garuffi. Or bene, quest' autorità della cosa giudicata la quale sanziona che il Giovanni Gaspare Garuffi non ha avuto parte in quella grassazione non ha alcun valore pel Pubblico Ministero; imperocchè, se sussiste quello che egli dice, che quei telegrammi cioè indubbiamente si riferivano a quella grassazione, che indubbiamente l' esecuzione di quei telegrammi fu il mezzo con cui quella grassazione fu consumata, è chiaro, che Giovanni Gaspare Garuffi è complice delle grassazioni Parodi e Daccò. Giacchè complice nel linguaggio della legge è appunto colui il quale procura i mezzi onde il reato sia commesso e che ne facilita l' esecuzione. È strano però per noi un linguaggio simile in bocca dell' oratore della Legge dopo una sentenza che dichiara non farsi luogo a procedere contro il Garuffi.

Io credo che del processo Daccò non si doveva nè punto nè poco tenere parola per dire che Giovanni Gaspare Garuffi era un malfattore. La legge intende per malfattore colui il quale è abituato a commettere reati; ora per quest' unico reato, per cui fu processato il Garuffi e di cui fu dichiarato innocente, possiamo noi considerarlo come un malfattore? Malfattore è chi commette un misfatto non chi ne è accusato, non chi essendone accusato ne riporta una dichiarazione di non farsi luogo a procedura. Ma, il Pubblico Ministero osservò che il Garuffi non è tanto colpevole, perchè scrisse una nota in cui parla di un voto, e soggiunse, che i voti non si fanno fuorchè in momenti di pericolo. Eh, signori, i giudizi hanno le loro fasi ed i loro pericoli, nè io credo che

alcuno, anche l'uomo il più innocente, ami di essere sottoposto ad un giudizio e con animo tranquillo e sereno stia aspettando l'esito di una procedura contro di lui iniziata. E chi lo assicura che in giudizio qualche uomo malvagio non venga a deporre cose non vere? e dietro tale menzognera deposizione egli fu condannato! quest'uomo teme e giustamente teme! Il trarre dal suo timore un argomento di colpa è fare di un'ombra un corpo che non ha consistenza, è dar vita ad una larva per averne una prova.

Signori giurati, Giovanni Gaspare Garuffi ha dimostrato, che tutte quelle pretese prove, tutte quelle larve di prove che erano contro di lui, erano insussistenti. Egli colla sua condotta, col suo lavoro, coi suoi mezzi, con una serie di argomenti in una parola, è venuto a stabilirvi che è un uomo onesto, epperò che non era un malfattore, e se non era un malfattore non poteva essere accusato di associazione, perchè tale condizione richiedesi onde simile imputazione sussista. Ricordatevi ciò che vi disse un testimone, Donini, droghiere, il quale imprestò danari a Garuffi, ed alla interrogazione, se avesse creduto il Garuffi un galantuomo, rispose con modo così espressivo: gli avrei prestato danari se non lo avessi creduto tale? Da ciò vedete che per l'opinione dei testimoni da lui indotti, egli ha chiaramente stabilita la sua moralità.

Ma il Pubblico Ministero disse, nella nota della Mazzoni Garuffi è indicato chiaramente come il tagliatore. Ma dove raccogliamo noi, non dico la prova, l'indizio che Giovanni Gaspare Garuffi sia quel tagliatore che è indicato in quella nota? La Mazzoni lo ha detto? No, o signori.

A me però non basta unicamente respingere quest'argomento col dire che non vi ha prova, io dico di più che abbiamo una prova che quel tagliatore non è Garuffi. Allorquando la Mazzoni fu arrestata, Giovanni Gaspare Garuffi era già in carcere, quindi non poteva indicarsi col nome di tagliatore a cui la Mazzoni avrebbe dato il danaro, quel Garuffi, che in quel giorno, in quel momento correva la sorte di Giacomo Ceneri, essendo ambedue stretti in carcere.

Dove poi frequentava il Garuffi? con quali persone scellerate era associato? con quali aveva dimestichezza, intimità? dove sorge la prova dell'associazione a suo carico, se per stabilirla il P. M. deve ricorrere alle risultanze di un processo, che sono a lui favorevoli?

Ma io crederei abusare del vostro tempo, signori giurati, se spendessi ancora una parola a favore di Giovanni Gaspare Garuffi. Egli ha provata la sua innocenza, non è stabilita la colpa, quindi voi lo dovete dichiarare non colpevole del reato di associazione ascrivibile.

Al Garuffi succederebbe Giulio Galanti, ma di lui io non parlo, la sua difesa è affidata a troppo valente oratore, che di lui s'occuperà.

Filippo Giugni. È questi il marito della Maria Mazzoni. La Mazzoni è la moglie di un malfattore, vi diceva il Pubblico Ministero, e questo malfattore è Giugni; e questi era già malfattore quando diede la mano di sposo alla Mazzoni; imperocchè, ci disse, la Mazzoni fu amante di Ceneri, e fu una sventura, un amante di Ceneri non può più essere che la moglie di un malfattore. Questo matrimonio è succeduto dodici o tredici anni fa; e quindi dodici o tredici anni fa il Filippo Giugni era già un malfattore. Ma dove è la prova di tal cosa? Filippo Giugni fu mai condannato? No, signori; egli non subì che una sola procedura per imbrandimento di arma, di coltello, e malgrado ciò egli non fu condannato. E da questa sua procedura si vuol trarre argomento per dire che è un malfattore? Dove è quest'uomo abituato a commettere crimini? dov'è quest'uomo che abbia già macchiata la vita sua fin da quando si faceva lo sposo di Maria Mazzoni? signori giurati, è facilissimo esprimere un'opinione, ma è possibile assai ancora che questa opinione sia erronea. Di Filippo Giugni però si diceva, ha avuto i mille franchi prodotti nel furto Parodi; è vero; lo ha confessato egli stesso, ma da chi li ebbe?

Signori, difendendo il marito non posso dire nulla contro la moglie!

Filippo Giugni ebbe quei denari dalla moglie sua; per discolarlo io sarei forzato ad incolpare la compagna della sua vita, la madre della sua bambina; egli mel' impedirebbe, quin-

di di lui io dico unicamente che non è un malfattore, che la prova vien meno, che manca assolutamente l'elemento da cui sorge, che quest'uomo fosse abituato a commettere delitti.

Al pari di questa prova non ci fu dato di ritrovare quella che egli fosse associato con altri; l'argomento, che vogliasi raccogliere dal processo di Genova, non regge, poichè ivi sebbene accusato si dichiarò a suo riguardo non farsi luogo a procedere.

Per altra parte egli vi provò col mezzo di tre testimoni, del Baldazzi specialmente, come dal prodotto del suo lavoro potesse ritrarre e traesse in effetto mezzi più che sufficienti per vivere, e non dovesse perciò cercare nel prodotto del reato quanto gli occorreva per vivere.

(Segue un riposo dalle ore 1 1/2 sino alle 2 3/4).

Signori giurati! Io vi parlerò di Alessio Gardini, di cui il Pubblico Ministero ci diceva che fino dal 1851 avea dato odore di ladro, di grassatore, di invasore, di quell'odore che fu persino sentito da Pietro Campesti, ma unicamente nel 1853. Emigrò in Oriente, dunque è un malfattore, Alessio Gardini ha dato odore di ladro e di grassatore, dunque è un malfattore! Gardini è stato in Oriente con Pietro Braggia, e quindi è un malfattore, Alessio Gardini è accusato di grassazioni, dunque è un malfattore.

Eccovi, o signori, gli argomenti che il Pubblico Ministero vi ha posto innanzi.

Voi però sarete di contrario avviso quando riguardo all'Alessio Gardini avrò dimostrato e quando dico dimostrato, intendo di dire che vi ho portato innanzi quei mezzi che la scienza, la ragione suggeriscono per stabilire un fatto, quando vi avrei dimostrato che Alessio Gardini lavorava, che egli avea mezzi di vivere. È provato coi libri di negozio che egli guadagnava 300 o 400 scudi all'anno, che esercitava una professione, e così è stabilito, che mancava a suo rispetto l'estremo dell'oziosità; e della pessima vita, poichè essendo rimasto accertato, ch'egli avea una bottaga aperta, vi si è pur indicato con quali mezzi l'avesse aperta cioè col danaro della dote della moglie, con mezzi che non erano certo il frutto del misfatto.

In tal guisa, dal fatto sorge, che mancava in lui la causa a delinquere; imperocchè è evidente, che l'associazione di malfattori secondo lo spirito della legge e secondo lo scopo poi, che all'associazione in discorso attribui l'accusa, avrebbe per fine di procurare un bottino il quale si divideva fra gli associati.

Or bene se è stabilito, che un uomo ha mezzi di vivere, e questi mezzi non li trae dal delitto, e che la sua condotta è buona voi vedete mancare assolutamente quello scopo per unirsi ad altri a commettere reati contro le persone e contro le proprietà.

Si disse Alessio Gardini fu condannato, ebbe una condanna, ma fu forse condannato per furto? Egli fu condannato per spreto precetto, e voi che avete visto i vostri giudici in questo paese, che qui avete vissuto i vostri primi anni e sotto l'imperio delle antiche leggi, sapete meglio di me come alcune volte s'infligesse la pena dell'esilio quale una transazione fra l'autorità di polizia e qualche cittadino, non solo a colui il quale avesse rubato, avesse grassato, perchè in tal caso si allestiva un processo, ma sibbene perchè egli era sospetto alla polizia, eziandio per cause politiche. Io non conosco la causa dell'esilio che s'ebbe il Gardini, so unicamente che per spreto precetto ebbe una condanna. Alessio Gardini se fu processato per invasione non fu però contro lui pronunziata condanna alcuna; unicamente da una condanna per siffatto titolo sembra, che sorge quell'odore di ladro, quell'odore di grassatore che dicesi mandasse il Gardini. Fu in Oriente; e che! e gli si farà una colpa d'essere andato in Oriente? sarà un delitto per un uomo d'essersi allontanato dalla patria per correre in cerca di fortuna in quelle lontane regioni? non è il solo Alessio Gardini, non è unicamente da Bologna, che partirono diverse persone per le sponde del Bosforo, quando ferveva la guerra di Crimea, in cui la valorosa nostra armata aggiunse gli allori raccolti sulla Cernaia alla sua gloriosa bandiera, E che? sarà vietato ad A-

lessio Gardini, sarà vietato ad un bolognese di recarsi colà a trafficare! e se egli ciò faccia, gli si imprimerà per questo il marchio del malfattore sulla fronte? Questo, o signori, non mi pare sia uno degli estremi, che la legge o la giurisprudenza richiedono onde alcuno possa dirsi malfattore.

Il nome di Alessio Gardini figura, è vero, nella famosa lista della festa da ballo ritrovata presso il Luigi Mariotti; non credo però che da ciò possa raccogliersi od una prova od un grave indizio a di lui carico; le osservazioni già fatte al riguardo di quella lista la ridussero al vero valore.

Tal nome però non si legge nè si seppe trovare nella lista della Mazzoni che forma, il sapete, un altro argomento dell'accusa. Questi argomenti poi al postutto trovano un contrapposto in fatti positivi, accertati da testimoni, i quali dicono che colui che è accusato come ozioso, siccome uomo pessimo, era invece uomo onesto, che aveva sufficienti mezzi di vivere, che lavorava come macellaio, e come tale soggetto alla tassa di commercio.

La sua fuga gli viene attribuita a prova di sue colpe; egli in ciò fare ha seguito l'istinto naturale, approfittando di un avviso avuto.

Il denaro sequestratogli egli lo poteva avere; ad un macellaio, che guadagnava pressochè 400 scudi all'anno, non è sproporzionata somma quella per attribuirne la provenienza dal delitto; ma di tal danaro e della fuga del Gardini dovremo tener discorso nella trattazione della grassazione patita dal marchese Pepoli.

Dalle cose fin qui dette ne sorge, che non è stabilito che Gardini Alessio abbia finora commesso alcun reato contro la proprietà altrui, e per contro, donde traesse i mezzi di vivere e come fosse dedito al lavoro. Quindi la conseguenza, che, ned era un malfattore, ned aveva bisogno di associarsi con altri per trarre dal reato i mezzi, che già gli venivano dati dalla sue industria.

Ghedini Giovanni. — Il Pubblico Ministero di Ghedini Giovanni se ne sbrigliò in poche parole.

Contro di lui fu iniziata processura, è vero, per invasione e per grassazione, ma non pronunciata alcuna condanna; mancando quindi la presunzione che sorge dalla condanna, già non puossi dire che sia un uomo abituato a commettere crimini, non si può ravvisare in lui, per così dire, quel carattere di malfattore, che la giurisprudenza insegna allora solamente esistere quando un uomo sia abituato a crimini, conosciuto per cattive azioni; e l'abito si prova colle condanne.

La passione predominante di Giovanni Ghedini, dice il Pubblico Ministero, è il giuoco, e noi lo vedremo fra poco, soggiunge, prender parte ad ardità grassazione.

Sembra così che la passione del giuoco sia un nuovo estremo, o meglio una circostanza qualificante alcuno siccome malfattore, finora non avvertita nè dalla giurisprudenza nè dagli scrittori, ma ritrovata dal Pubblico Ministero.

Giovanni Ghedini è dunque un malfattore perchè avrebbe la passione predominante del giuoco; di cui però intendiamo ora parlare per la prima volta! Infondata asserzione quella come lo è quella che le sue pessime qualità sorgono da che egli è implicato in una grassazione. Ma è già provato forse che Ghedini a questa grassazione abbia preso parte? ne avete voi già pronunciato la colpevolezza? oh no, signori. Ma Giovanni Ghedini, dice l'autorità di pubblica sicurezza: è uomo capace di reati di sangue. Io ho sempre creduto, che, onde si possa emettere un giudizio sul merito di una persona, sia necessario conoscere i fatti, che lo riguardano imperochè un'opinione non è, se così posso esprimermi, che una sintesi, la quale sorge dall'analisi di diversi fatti. Se voi sapete che un uomo ha commesso un furto, un doppio furto lo chiamerete ladro, se vi risulta che uno ha commesso una truffa lo chiamerete truffatore, se più d'un azione indelicata e disonesta, e disonesto ed immorale egli sarà per voi; ma il fatto del furto, della truffa, debbe essere reale; ed analizzando poi la condotta tenuta ed analizzan-

do pure quel complesso, che riguarda una data persona voi venite a fare una sintesi in voi, quando esprimete l'opinione sulla moralità della persona stessa dicendo; è un malfattore, è un cattivo soggetto.

Or bene se quest'uomo, Ghedini, è dalla Pubblica Sicurezza indicato come capace di reati di sangue ho diritto di domandarle, che s'indichi un solo reato simile mi si indichi una persona che sia stata ferita da lui mi si indichi un solo processo, una sola querela fondata, una condanna che l'abbia colpito per un reato di sangue.

Signori giurati, quando alcuno lancia un'accusa è obbligato a provarla; quando si dice, che Giovanni Ghedini è capace di commettere reati di sangue, e si getta questa terribile parola senza recare in mezzo dei fatti che la comprovino, io ho diritto di respingerla e di dire: non è vero! (*sensazione*).

Giovanni Ghedini anch'egli vi ha provato col detto di più testimoni, fra cui Rossi ed Ambilli, d'onde traesse i mezzi di vivere: egli esercitava una professione se volete, non troppo onorevole, ma che pure non fu dal Pubblico Ministero considerata come una sventura, la professione del *Tirino*. Questa era in certo modo riconosciuta anche dalle autorità del cessato Governo perchè in più d'una sentenza dei tribunali pontifici è indicata la professione di *Tirino*; comunque sia da questa professione il Ghedini ricavava, come i testimoni ci hanno detto, abbastanza di che campare la vita e sappiamo ancora come fosse assiduo al lavoro.

Il suo nome non si legge neppure nella famosa lista della Maria Mazzoni, se pur quella lista può presentare un qualche appoggio all'accusa! Adunque se non è provato, che Giovanni Ghedini abbia preso parte ad alcun reato, se egli cioè non fu condannato, e se non fu in alcuna maniera provato che egli fosse un malfattore, se per lo contrario è stabilito mancare in lui la spinta ad associarsi con altri onde commettere dei misfatti per trarre col frutto della rapina e dei delitti, la vita dell'ozioso e dell'infingardo, si debbe dire insussistente l'accusa a suo riguardo.

Tugnoli Giuseppe. — Per Giuseppe Tugnoli il Pubblico Ministero non ci seppe indicare altri fatti per stabilire la sua malvagità se non se quello che quando fu arrestato fece resistenza alla forza pubblica. Aggiunse che egli fu condannato per ritenzione d'armi vetite, che fu precettato di rigore, che fu condannato per resistenza alla forza, e per complicità in giochi proibiti. Tre volte arrestato e tre volte dimesso; per spreto precetto condannato a sei mesi di detenzione, per resistenza alla forza a tre mesi di carcere, per complicità in giuoco a 50 lire di multa, o due mesi di carcere; eccovi le fedine del Tugnoli Giuseppe.

Ora, dove sono i reati di sangue? dove è qui il furto? dove è la grassazione? dove è in una parola alcun reato contro la proprietà che ci indichi un uomo capace di associarsi ad altri per commettere una serie di misfatti contro le proprietà, che ce ne dimostri la tendenza?

Ma Tugnoli Giuseppe voleva fuggire. Sì, cercò di fuggire quando si stava per arrestarlo. Non credo che la legge riguardi come un delitto il sottrarsi colla fuga ad un arresto. Se alla porta di un cittadino si presenta la forza pubblica per arrestarlo, se egli scappa, io per questo titolo non credo si possa istituire processi, ne so che finora ciò si sia fatto.

Che Giuseppe Tugnoli abbia la sua fuga tentata e abbia fatta una certa resistenza, non pare che ne discenda esser egli un malfattore, tanto più che veggo come la legge consideri quale circostanza attenuante il caso di resistenza alla forza pubblica per sottrarsi alla fuga; ora ciò che legge considera circostanza attenuante, non può essere cosa cotanto cattiva nè di tanta gravità da caratterizzare un uomo siccome malfattore.